

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE
ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

PREREQUISITI

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame);
4. non aver riportato un voto inferiore a sei nel comportamento (Come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 3/2025).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento:

- 1) **considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:**
 - **di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;**
 - **di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o**
difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- 2) **considerandone l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:**
 - ✓ della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - ✓ **delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;**
 - ✓ dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di non ammissione all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

- valutazione non positiva dell'andamento triennale degli apprendimenti dell'alunno;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire l'ammissione all'esame di Stato.
- valutazione finale non sufficiente del processo formativo attestata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati, con un numero di almeno 5 insufficienze riportate, in particolare nelle discipline oggetto di rilevazioni nazionali e oggetto delle prove scritte all'Esame conclusivo.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- ✓ coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,);

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;

- ✓ **se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;**

- ✓ se si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi **minimi**;
- ✓ l'andamento delle attività di recupero proposte;
- ✓ in sede di scrutinio finale l'alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alle prove d'esame se non ha più di:
- ✓ **a) quattro(4) 5;**
- ✓ **b) due(2) 4;**
- ✓ **c) un(1) 4 e due(2) 5;**
- ✓ l'alunno/a NON è in nessun caso ammesso all'Esame di stato, qualora presenti **cinque(5) o più materie insufficienti**;
- ✓ **la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si aggiunga un eccessivo numero di assenze che abbia inficiato i processi di apprendimento/insegnamento.**

IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il GIUDIZIO di ammissione all'esame di Stato è ESPRESSO IN DECIMI e deve tener conto dell'intero triennio. Può anche essere inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione che si esprime considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado, facendo riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (recuperare le medie degli anni pregressi nel Registro dei verbali).

Al triennio sarà dato un peso diverso a seconda dell'annualità; il VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO scaturirà:

- per il 50% dalla media tra la media finale del primo anno (classe 1^a) e la media finale del secondo anno (classe 2^a), calcolata senza arrotondamenti;
- per il 50% dalla media finale del terzo anno (classe 3^a) calcolata senza arrotondamenti;
- la media finale sarà arrotondata all'unità superiore se a partire da 0, 50;
- il consiglio di classe, in presenza, nel corso del terzo anno della Scuola Sec. di I grado, di atteggiamenti positivi dell'alunno verso lo studio, in presenza di impegno e attiva partecipazione alle attività scolastica, possono valutare di incrementare di un voto, rispetto alla media aritmetica, il giudizio di ammissione all'Esame di Stato.